

SENATO DELLA REPUBBLICA

Il Presidente della 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) attesta che la Commissione stessa, il 21 dicembre 2007, ha approvato il seguente disegno di legge risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 852 d'iniziativa dei senatori Saia e Butti; n. 1511 d'iniziativa dei senatori Sodano, Ronchi, Bellini, De Petris, Russo Spena, Donati, Silvestri, Ferrante, Molinari, Confalonieri, Gaggio Giuliani, Martone, Vano, Brisca Menapace, Di Lello Finuoli, Gagliardi, Rame, Allocca, Formisano, Tecce, Palermo e Albonetti:

Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche e di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foche e loro derivati

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «articoli di pelletteria» sono inserite le seguenti: «nonché loro derivati.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I*-bis. È vietato utilizzare foche (*Cystophora cristata*, *Arctocephalus pusillus* e *Pa-*

gophilus groenlandicus) o loro parti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento, articoli di pelletteria nonché loro derivati, oggetti, carni, grassi, olii, costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dai corpi o dalle pelli o dalle pellicce delle medesime, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.»;

c) ai commi 2 e 3, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

d) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime sanzioni si applicano ai casi di trasporto per la vendita.»;

e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'attività di vigilanza e repressione dei fenomeni di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo è svolta anche dall'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla

legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni».

Art. 2.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'attività di vigilanza e repressione svolta dall'Alto Commissario, ai sensi dell'articolo 1, deve essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.